



## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ORDINANZA RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**N. 1 DEL 21-02-2023**

**OGGETTO:** Competizione podistica Sciacchetraïl 2023

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D. Lgs. N° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

Vista l'istanza presentata in data 18.02.2023, prot. generale n. 0002803 del 18-02-2023 dal ASD POLISPORTIVA CINQUE TERRE Via Discovolo 108 19017 Manarola – Riomaggiore (SP);

Considerata la sussistenza di esigenze di sicurezza connesse alla manifestazione in oggetto, sulla percorrenza dei sentieri indicati in questa ordinanza;

**RICHIAMATO** il decreto n 1 del 12.01.2023 del Sindaco pro tempore con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile Area Vigilanza e Protezione Civile,

### ORDINA

**dalle ore 9.30 alle ore 13.00 del 25 marzo 2023**

L'interdizione al transito pedonale, esclusi gli atleti partecipanti alla manifestazione, sui sentieri di **RIOMAGGIORE:**

Sentiero SVA (da Telegrafo fino a Riomaggiore)

Sentiero 531 (Via Beccara)

**dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 25 marzo 2023**

L'interdizione al transito pedonale, esclusi gli atleti partecipanti alla manifestazione, sui sentieri di **MANAROLA:**

Sentiero 532C (Corniolo – Groppo)

Sentiero 502 (tratto Presepe – Fondazione – incrocio 506)  
Sentiero 586 (Volastra – Case Pianca)

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

L'apposizione della cartellonistica e l'adozione degli ulteriori accorgimenti per rendere esecutivo il presente provvedimento spetta all'organizzazione della manifestazione, in collaborazione con il personale tecnico comunale.

L'ASD Polisportiva Cinque Terre si impegna ad adottare ogni azione volta a salvaguardare la pubblica incolumità durante la manifestazione (nello specifico, garantendo la presenza di personale di vigilanza all'interno del percorso di gara che sovrintenda al rispetto della presente ordinanza).

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Online (Legge 6/12/1971, n.1034) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Servizio di Polizia Municipale di Riomaggiore.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.

Riomaggiore lì 21.02.2023

Il Responsabile dell'area  
ORDINANZA RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Riyo Alberto

